



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: **Andorra**. *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.*

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con “*appunto operativo*” MAECI|MAECI|06/06/2024|0075580-A, ha comunicato che in data 31 agosto 2024 entrerà in vigore l'accordo, della durata di 5 anni, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, stipulato il 15 marzo 2024.

Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell'altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.

Il contenuto dell'Accordo si applica, ai fini della conversione in Italia, alle patenti rilasciate nel Principato di Andorra, redatte sui modelli individuati nell'allegato tecnico indicati ai punti 1 e 2 dell'elenco *Modelli patenti di guida*, alle condizioni specificate nell'Accordo (Allegato 1)¹.

Nella circostanza si ricorda che le procedure di conversione faranno riferimento alle tabelle di equipollenza, in possesso degli Uffici della Motorizzazione Civile, contenenti le note esplicative da adottare in sede di conversione della patente. La presenza del codice armonizzato 110 presente sulla patente italiana ottenuta per conversione di una patente rilasciata nel Principato di Andorra, non abiliterà il titolare di patente di categoria B alla guida di veicoli di categoria A1², ma solo a quelli di categoria AM.

Si richiama infine l'attenzione sul contenuto della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 17294/23.18.07 del 03 luglio 2013, relativa alla riservatezza del contenuto degli allegati tecnici riportanti immagini e descrizioni dei modelli delle patenti estere, le cui schede possono essere visionate esclusivamente dal personale delle forze dell'ordine e dagli addetti alle procedure di conversione degli Uffici della Motorizzazione.

A corredo, si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

¹ Può essere richiesta la conversione della patente di guida del Principato di Andorra, in corso di validità:

- dopo aver acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- entro sei anni dall'acquisizione della residenza sul territorio nazionale;
- allegando la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti psico-fisici;
- dopo aver compiuto l'età prevista dalla normativa nazionale per il rilascio della categoria richiesta.

L'Accordo non si applica inoltre alle patenti rilasciate nel Principato di Andorra ottenute per conversione di una patente estera non convertibile in Italia, oppure conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia.

² La patente A1 abilita alla conduzione dei ciclomotori e dei motocicli, con cilindrata fino a 125 cc e potenza fino a 11 kW. Abilita inoltre anche a condurre tricicli e quadricicli leggeri con potenza non superiore a 15 kW.

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Allegato alla Circolare avente come oggetto: Andorra. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.

Accordo Italia – Andorra in vigore dal 31 agosto 2024

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA

STATI EXTRACOMUNITARI	
ALBANIA	valido fino al 12.07.2026
ALGERIA	
ANDORRA	valido fino al 31.08.2029
ARGENTINA	
FILIPPINE	
GIAPPONE	
ISRAELE	valido fino al 22.08.2028
LIBANO	
MACEDONIA	
MAROCCO	
MOLDOVA	
PRINCIPATO DI MONACO	
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey)	Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni)
REPUBBLICA DI COREA	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	
SERBIA	valido fino al 17.12.2028
SVIZZERA	valido fino al 12.06.2026
TAIWAN	
TUNISIA	
TURCHIA	valido fino al 18.07.2028
UCRAINA	valido fino al 24.01.2027

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

Classifica 23.18.01

A Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

Regione Siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Ufficio Motorizzazione

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione

trasporti@pec.regione.vda.it

E p.c.: a Gabinetto del Ministro

Ufficio Affari Internazionali

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

RPD – MIT

rpd@pec.mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale – DGUE VII

dgue.07@cert.esteri.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA

polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica - ROMA

dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it

div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Unione Provincie d'Italia
ROMA
segreteria@upinet.it

A.N.C.I. - ROMA
anci@anci.it

Divisione 6 - SEDE
mot6@mit.gov.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

U.R.P – SEDE
urp@mit.gov.it

A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici - ROMA
anita@anita.it

Confartigianato trasporti
Associazione Nazionale Autotrasporto
ROMA
confartigianato@confartigianato.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

Allegati vari:

- *Accordo Italia-Andorra (versione italiana, catalana ed inglese)*
- *elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.*

Oggetto: **Andorra.** *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024*



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

1 - Entrata in vigore dell'Accordo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con “*appunto operativo*” MAECI|MAECI|06/06/2024|0075580-A, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione* – firmato in data 15/03/2024 - **entrerà in vigore il 31 agosto 2024**

Si allega il testo del citato Accordo che ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 31 agosto 2029.

Considerato che il 31 agosto 2024 cade di sabato, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno accettare e valutare le richieste di conversione di patenti di guida andorrane -nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo in oggetto (e dei relativi allegati) - **da lunedì 02 settembre 2024**.

Appare opportuno precisare che il giorno 02/09/2024 – **e solo in tale data** – potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida andorrane aventi scadenza il 31 agosto ed il 1° settembre 2024.

2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

L’Accordo in oggetto prevede gli allegati tecnici individuati al paragrafo 3 dell’articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell’ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell’ordine.

Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;

- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e nel Principato di Andorra, da ritenere validi ai fini della conversione.

A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 -paragrafo 3- dell’Accordo)

Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide -ai fini della conversione- le patenti redatte su due modelli andorranici individuati nell’elenco in questione, in conformità a quanto indicato all’articolo 6, paragrafo 2;

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

Nel precisare che gli UMC -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell'Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida andorrane.

Applicazione dell'articolo 1

Il titolare di patente di guida andorrana:

- può chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;

Applicazione dell'articolo 4

Il titolare di patente di guida andorrana:

- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione.

- deve presentare agli (UMC) - la documentazione di rito, come di prassi, come ad esempio la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;

- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell'articolo 5

Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida andorrane:

- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell'articolo 7

Si evidenzia che gli UMC possono (trattasi quindi di facoltà e non di obbligo) chiedere la traduzione della patente di guida andorrana. Inoltre, hanno facoltà di chiedere, ove sorgano dubbi, per tramite dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, chiarimenti circa la validità e/o l'autenticità della patente da convertire, nonché dei dati in essa contenuti.

I riferimenti dell'Ambasciata d'Italia a Madrid verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Applicazione dell'articolo 8

Si richiama l'attenzione sulla prima parte dell'articolo 8, che recita " *All'esito delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti*"; pertanto, solo al termine della procedura di conversione, ossia alla consegna della patente italiana - e non prima - la patente di guida andorrana potrà essere ritirata da codesti UMC.

Le patenti andorrane devono essere spedite al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) della Repubblica Italiana che provvede ad inoltrarle all'Ambasciata d'Italia a Madrid per la loro restituzione.

Gli UMC effettueranno il predetto invio al MAECI con nota di trasmissione in cui deve sempre essere indicato:

- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l'art. 8 dell'Accordo;



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione nonché l'eventuale applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo, qualora l'autorità andorrana ricevente dovesse riscontrare anomalie riguardanti la patente di guida, convertita in Italia.
Si fa presente che i recapiti esatti del citato MAECI a cui restituire le patenti andorrane convertite, verranno indicate nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Applicazione dell'articolo 10

L'applicazione dell'articolo 10 specifica che ogni scambio di informazioni previsto dall'Accordo è effettuato nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali in vigore nelle due Parti (salvo successive variazioni che saranno eventualmente oggetto di integrazioni all'Accordo stesso). Ciò in quanto il Principato di Andorra è destinatario di decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea. Pertanto, non è stato necessario integrare l'Accordo con un allegato recante clausole in materia di trattamento dei dati personali, come avviene invece nel caso di negoziazione di Accordi con Paesi non destinatari di decisione di adeguatezza.

Codesti UMC in sede di conversione di patenti andorrane, in merito al trattamento dei dati personali, applicheranno quindi le procedure in uso per il rilascio delle patenti di guida italiane.

Con la presente, come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT provvederanno al conseguente adeguamento dei siti istituzionali di propria competenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott.ssa Maria Teresa Di Matteo



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

Classifica 23.18.01

A Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

Regione Siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Ufficio Motorizzazione

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione

trasporti@pec.regione.vda.it

E p.c.: al Gabinetto del Ministro
Ufficio Affari Internazionali
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DGUE – Ufficio VII

dgue.07@cert.esteri.it

Ministero dell' Interno

Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA

polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell' Interno

Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica - ROMA

dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Allegati: Tabelle di equipollenza;
Modelli di patenti di guida e relative immagini.

Oggetto: **Andorra.**
Comunicazione recante istruzioni operative per l'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 marzo 2024.
Circolare prot. 20975 del 23/07/2024

Con la presente *comunicazione* si trasmettono gli *allegati tecnici* all'Accordo indicato in oggetto, così come preannunciato nella Circolare prot. 20975 del 23/07/2024, il cui contenuto si richiama.

Tali *allegati tecnici*, individuati dall'articolo 6 -paragrafo 3- dell'Accordo, vengono di seguito elencati e sono stati già oggetto delle dovute osservazioni nella suddetta Circolare:

- Tabella di equipollenza;
- elenco denominato Modelli di patenti di guida, completo delle immagini dei modelli delle patenti di guida andorrane in esso descritto; le immagini dei modelli di patenti di guida italiani non vengono trasmesse poiché non necessarie alle operazioni di conversione svolte dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);

Per le procedure di conversione gli UMC faranno ovviamente riferimento alla *I Tabella* (che prevede la conversione delle patenti di guida andorrane rilasciate precedentemente a maggio 2022 e individuate al punto 1 dell'elenco *Modelli patenti di guida*) e alla *II Tabella di equipollenza* (che prevede la conversione delle patenti di guida andorrane rilasciate successivamente a maggio 2022 ed individuate al punto 2 del predetto elenco).

In dette *Tabelle* sono presenti varie *note* esplicative, tra cui quella relativa al **codice nazionale 110** che dovrà essere apposto sulla patente italiana, ottenuta per conversione di una patente di guida andorrana, ove previsto dalle *Tabelle* stesse.

Come noto, il titolare di patente di guida italiana di categoria B con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli della categoria A1 ma può condurre veicoli della categoria AM. Ciò in coerenza a quanto già comunicato -dalla scrivente Direzione - alla Commissione europea in merito a tale codice.

Le istruzioni operative relative a tale codice sono state fornite, a codesti UMC, con *file avvisi n. 22 del 25.09.2017 -prot. 19883-*, dal Centro Elaborazione Dati (CED) di questa Amministrazione.



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5 – Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti
attuazione della normativa di settore nazionale e comunitaria

o o o o o

Come preannunciato con la Circolare in oggetto, si trasmette di seguito il recapito dell'Ambasciata d'Italia a Madrid, a cui fare riferimento per l'applicazione dell'articolo 7 dell'Accordo (richiesta di informazioni nel caso di dubbi sulla validità e/o della patente di guida).

Ambasciata d'Italia a Madrid

Calle Lagasca 98, Madrid

Tel: +34 91 423 33 00

Fax: +34 91 575 77 76

E-mail: segreamb.ambmadrid@esteri.it

Inoltre, come già anticipato nella Circolare in oggetto, si comunica l'indirizzo MAECI a cui codesti UMC dovranno inviare le patenti di guida andorrane a seguito di conversione, come previsto dall'articolo 8 dell'Accordo.

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

DGAI - Ufficio 5 – Servizio Corrieri

Piazzale della Farnesina, 1

00135 Roma

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott.ssa Maria Teresa Di Matteo



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



TABELLA DI EQUIPOLLENZA I

Per la conversione delle patenti rilasciate nel Principato di Andorra con le categorie di patenti antecedenti a maggio 2022, in documenti italiani

PRINCIPATO DI ANDORRA

ITALIA

LC	AM
A1	A1
A2	A2
A3	A
B1	B con codice 110 (*)
C1	C1
C2	C
D1	D1
D2	D
BE	BE
C1E	C1E
CE	CE
D1E	D1E
DE	DE
B2	B con codice 110 (*)
B2E	BE
J	--

(*) per la conversione, senza esami, di una patente di guida andorrana di categoria B1, l'Italia rilascerà una patente di categoria B con codice 110. Il titolare della patente di guida italiana con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli di categoria A1, ma ha la possibilità di condurre veicoli di categoria AM. Il codice 110 è indicato sul retro della patente italiana emessa per conversione. Nel caso in cui la patente andorrana derivi da conversione di patente di guida italiana (priva di codice 110) non dovrà essere riportato il codice 110. Tale limitazione è conseguentemente valida anche nel caso di conversione di tutte le categorie superiori.

Qualora il conducente risulti anche in possesso di una delle seguenti categorie A1, A2 o A3 andorrane, potrà essere rilasciata una patente valida - oltre che per una delle già menzionate - per la categoria B (o superiori) senza il codice 110.

GBF
LTF

TABELLA DI EQUIPOLLENZA II

Per la conversione delle patenti rilasciate nel Principato di Andorra con le categorie di patenti successive a maggio 2022, in documenti italiani

PRINCIPATO DI ANDORRA	ITALIA
AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B	B con codice 110 (*)
C1	C1
C	C
D1	D1
D	D
BE	BE
C1E	C1E
CE	CE
D1E	D1E
DE	DE
B2	B con codice 110 (*)
B2E	BE
J	--

(*) per la conversione, senza esami, di una patente di guida andorrana di categoria B, l'Italia rilascerà una patente di categoria B con codice 110. Il titolare della patente di guida italiana con codice 110 non è abilitato alla conduzione dei veicoli di categoria A1, ma ha la possibilità di condurre veicoli di categoria AM. Il codice 110 è indicato sul retro della patente italiana emessa per conversione. Nel caso in cui la patente andorrana derivi da conversione di patente di guida italiana (priva di codice 110) non dovrà essere riportato il codice 110. Tale limitazione è conseguentemente valida anche nel caso di conversione di tutte le categorie superiori.

Qualora il conducente risulti anche in possesso di una delle seguenti categorie A1, A2 o A andorrane, potrà essere rilasciata una patente valida - oltre che per una delle già menzionate - per la categoria B (o superiori) senza il codice 110.

TABELLA DI EQUIPOLLENZA III

Per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti andorroni

ITALIA

PRINCIPATO DI ANDORRA

AM	AM
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	--
B (antecedente al 01/01/1986)	B + A
B (successive al 01/01/1986)	B + AM
BE	BE + AM
C1	C1 + AM
C	C + AM
C1E	C1E + AM
CE	CE + AM
D1	D1 + AM
D	D + AM
D1E	D1E + AM
DE	DE + AM



MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati nel Principato di Andorra elencati dal più vecchio al più recente

- Modello di patente di guida anteriore a maggio 2022 con categorie di patenti LC, A1, A2, A3, B1, B1+E, B2, B2+E, C1, C1+E, C2, C2+E, D1, D1+E, D2, D2+E, J;



- Modello di patente di guida successivo a maggio 2022 con categorie di patenti AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.



986 uff

Nomenclatura dei modelli di patente di guida rilasciati nel Principato di Andorra:

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
- 4 a. Data di rilascio
- 4 b. Data di scadenza
- 4 c. Autorità di rilascio
- 4 d. Numero per la gestione amministrativa (facoltativo)
5. Numero della patente
6. Foto del titolare
7. Firma del titolare
8. Indirizzo
9. Categorie e sottocategorie che si ha il diritto di condurre
10. Data di rilascio di ciascuna categoria
11. Data di scadenza
12. Codici/Restrizioni
13. Spazio riservato dallo stato ospite
14. Spazio riservato dallo stato che rilascia la patente

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

- 1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1959 al 1989
- 2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto. Rilasciato dal 1989 al 1990
- 3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1990 al 1995
- 4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato nel 1995
- 5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione). Rilasciato nel 1996
- 6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1996 al 1997
- 7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1997 al 1999
- 8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 1999 al 2004
- 9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004. Rilasciato dal 2005 al 2007
- 10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2007 al 2013
- 11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126/CE. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2013 al 2014
- 12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126/CE. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura “patente di guida” sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata. Rilasciato dal giugno 2014
Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dall’ottobre 2014

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato di Andorra, di seguito denominate le "Parti",

al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la rispettiva legislazione nazionale, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

1. Le patenti di guida andorrane cessano di validità ai fini della circolazione nel territorio italiano, trascorso un (1) anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia.

2. Le patenti di guida italiane cessano di validità ai fini della circolazione nel territorio andorrano, trascorso un (1) anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare nel Principato di Andorra.

Articolo 3

1. Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle vigenti normative delle Parti.

2. Ai fini del presente Accordo, il termine "patente di guida" si intende riferito a un documento che non presenti segni evidenti di manipolazione/falsificazione e/o alterazione e non risulti scaduto, abrogato, sospeso, ritirato o annullato dalle Autorità competenti che l'hanno rilasciato, e/o che non sia soggetto a qualsiasi altra restrizione che impedisca al titolare di utilizzarlo per lo scopo previsto.

Articolo 4

1. Il titolare della patente emessa dalle Autorità Competenti di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, tranne che in casi particolari.

2. Si considerano casi particolari quelli in cui vi sono motivi debitamente giustificati per dubitare della capacità di guida del titolare della patente, nonché quelli che si riferiscono

a conducenti con esigenze speciali che richiedono modifiche del veicolo, rispetto alla configurazione standard, o l'uso di protesi. Tali adattamenti devono figurare in una sezione speciale della patente di guida. Le limitazioni previste da queste patenti di guida vengono mantenute in caso di sostituzione, a meno che l'interessato non fornisca un certificato medico ufficiale che dimostri che non siano più necessarie.

3. Il titolare di patente di guida andorrana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente nel territorio italiano da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.

4. Il titolare di patente di guida italiana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente nel territorio andorrano da meno di un (1) anno al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.

5. Le Autorità competenti possono richiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste, in conformità con la legislazione vigente nei territori delle Parti.

6. Le disposizioni del presente Accordo non escludono l'obbligo di espletare le formalità amministrative previste dalla legislazione interna di ciascuna Parte necessarie alla sostituzione delle patenti di guida.

7. Per l'applicazione del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

8. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti viene stabilita sulla base delle Tabelle di equivalenza allegate al presente Accordo, di cui sono parte integrante.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco *Modelli patenti di guida* allegato al presente Accordo.

3. Le Tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida - completo delle immagini dei modelli in esso individuati - costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. Gli Allegati Tecnici possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambi di Note. Gli emendamenti entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore degli emendamenti, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione.

4. Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
La predetta Autorità centrale, svolge le singole procedure di conversione delle patenti di guida estere presso le sue strutture periferiche distribuite in tutto il territorio italiano, denominate Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);
- b) nel Principato di Andorra: il Registro delle Patenti di Guida del Governo di Andorra.

Articolo 7

L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità può chiedere informazioni all'Autorità competente dell'altra Parte, per il tramite della Ambasciata d'Italia a Madrid, ove sorgano dubbi sulla validità e/o l'autenticità della patente nonché circa i dati in essa riportati.

Articolo 8

All'esito delle procedure di conversione delle patenti di guida, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti dell'altra Parte, con le seguenti procedure:

- a) Per la Repubblica Italiana: gli Uffici della Motorizzazione Civile inviano le patenti di guida andorrane, convertite in patenti italiane, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana che provvede ad inoltrarle all'Ambasciata d'Italia a Madrid per la loro restituzione alle competenti Autorità del Principato di Andorra.
- b) Per il Principato di Andorra: il Registro delle Patenti di Guida del Governo di Andorra invia le patenti di guida italiane, convertite in patenti andorrane all'Ambasciata d'Italia a Madrid, che a sua volta ne cura il successivo invio al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Repubblica Italiana.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte, qualora il documento presenti anomalie relative alla

validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

Lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali in vigore rispettivamente nella Repubblica Italiana e nel Principato di Andorra. Nel caso di modifica delle normative pertinenti a questo Accordo, le Parti si scambiano informazioni a riguardo. Successivamente, se ritenuto necessario da entrambe le Parti, le stesse integreranno il presente Accordo con clausole integrative giuridicamente vincolanti relative alla protezione dei dati personali. L'Accordo modificativo entra in vigore secondo le medesime procedure stabilite dall'articolo 12 del presente Accordo. Durante le negoziazioni per le suddette clausole integrative, ciascuna Parte potrà sospendere il presente Accordo, fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo modificativo. L'intenzione di sospendere l'Accordo sarà notificata tramite canali diplomatici.

Articolo 11

Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'articolo 8 ed a cui fanno riferimento per l'applicazione degli articoli 7 e 9 di questo Accordo.

Articolo 12

1. Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto. Le modifiche al presente Accordo entreranno in vigore secondo quanto stabilito dal paragrafo 1 del presente articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste dal terzo paragrafo dell'articolo 6.

3. Ciascuna parte potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento notificando la propria intenzione all'altra Parte almeno sei (6) mesi prima della data alla quale si intendono far cessare gli effetti dell'Accordo.

4. Il presente Accordo ha una durata di cinque (5) anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo. L'Accordo di rinnovo entrerà in vigore secondo le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo. Qualora le consultazioni non dovessero portare al rinnovo dell'Accordo entro il termine stabilito per la scadenza dello stesso, questo comunque cesserà di produrre i suoi effetti.

5. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.


6. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e andorrana, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

7. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana e del Principato di Andorra.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Andorra*, il *15/12/00*, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, catalana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione del presente Accordo, il testo in lingua inglese prevale.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO
DEL PRINCIPATO DI ANDORRA**



ACORD ENTRE EL GOVERN DE LA REPÚBLICA ITALIANA I EL GOVERN DEL PRINCIPAT D'ANDORRA SOBRE EL RECONeixEMENT I L'HOMOLOGACIÓ MUTUS DELS PERMISOS DE CONDUIR

El Govern de la República Italiana i el Govern del Principat d'Andorra, d'ara endavant, les "parts",

Per tal de millorar la seguretat del transport per carretera i facilitar el trànsit dins les fronteres dels territoris respectius,

Han acordat el següent:

Article 1

Les parts reconeixen, a efectes de l'homologació, els permisos de conduir vàlids i no provisionals expedits per les autoritats competents de l'altra part d'acord amb la seva legislació interna per a les persones que resideixin al seu territori nacional.

Article 2

1. Els permisos de conduir expedits per les autoritats andorranes no permeten al titular del permís circular dins del territori italià un (1) any després que la residència hagi estat traslladada al territori italià.

2. Els permisos de conduir expedits per les autoritats competents italianes no permeten al titular del permís circular dins del territori andorrà un (1) any després que la residència hagi estat traslladada al territori andorrà.

Article 3

1. En interpretar els articles d'aquest Acord, el terme "residència" s'entén tal com el defineix i regula la legislació aplicable de les parts.

2. Als efectes d'aquest Acord, s'entén per "permís de conduir" un document que no presenti indicis evidents de manipulació/falsificació i/o alteració, que no hagi caducat, ni hagi estat revocat, suspès, retirat o cancel·lat per les autoritats competents que l'ha emès, i/o que no estigui subjecte a cap altra restricció que impedeixi al seu titular utilitzar-lo per a la finalitat prevista.

Article 4

1. Els titulars d'un permís de conduir expedit per les autoritats competents d'una de les parts poden homologar el seu permís de conduir sense sotmetre's a cap examen teòric i pràctic en cas de traslladar la seva residència dins de les fronteres nacionals de l'altra part, excepte en casos especials.

2. Es consideren casos especials aquells en què existeixen motius degudament justificats per dubtar de la capacitat de conduir del titular del permís, així com els referits a conductors amb

necessitats especials que requereixin adaptacions del vehicle, respecte a la configuració estàndard, o la utilització de pròtesis. Aquestes adaptacions han de figurar en un apartat especial del permís de conduir. Les restriccions previstes en aquests permisos de conduir es mantenen en cas d'homologació, llevat que l'interessat aporti un certificat mèdic oficial que acrediti que ja no són necessaris.

3. Un permís de conduir expedit per les autoritats competents andorranes s'homologa sense necessitat que el titular s'hagi de sotmetre a cap examen teòric i pràctic, sempre que el titular del permís hagi residit al territori italià des de fa menys de sis (6) anys en el moment de la sol·licitud d'homologació. En cas contrari, aquest Acord no s'aplica.

4. El permís de conduir expedit per les autoritats competents italianes s'homologa sense necessitat que el seu titular s'hagi de sotmetre a cap examen teòric i pràctic, sempre que el titular del permís hagi residit al territori andorrà des de fa menys d'un (1) any en el moment de la sol·licitud d'homologació. En cas contrari, aquest Acord no s'aplica.

5. Les autoritats competents poden sol·licitar un informe mèdic que acrediti si la persona té els requisits psicofísics per a la categoria del permís de conduir sol·licitat, d'acord amb la legislació vigent en els territoris de les parts.

6. Les disposicions d'aquest Acord no exclouen l'obligació de realitzar els tràmits administratius previstos per la legislació interna de cada part necessaris per a l'intercanvi dels permisos de conduir.

7. Per a l'aplicació d'aquest article, el titular del permís de conduir ha d'haver complert l'edat establerta per la legislació interna de les parts per a la categoria del permís de conduir sol·licitat.

8. A la data d'expedició del permís de conduir, s'apliquen les restriccions i sancions de circulació viària estipulades per la legislació interna de les parts amb referència a la data d'expedició del permís de conduir original pel qual se sol·licita l'homologació.

Article 5

1. Aquest Acord només s'aplica als permisos de conduir expedits abans que el titular del permís traslladi la seva residència al territori nacional de l'altra part. En el cas de documents no temporals, només s'aplica als documents que hagin adquirit validesa permanent abans del trasllat de residència.

2. Aquest Acord no s'aplica als permisos de conduir homologats a partir d'un permís de conduir expedit per un altre Estat que no es pugui homologar dins del territori nacional de la part que fa el bescanvi.

Article 6

1. En el moment de l'homologació dels permisos de conduir, l'equivalència de les categories de permís de conduir estipulades per les parts s'ha de reconèixer sobre la base de les taules d'equivalència annexes a aquest Acord, que en formen part integrant.

2. Els permisos de conduir expedits per les autoritats competents d'una de les parts poden ser homologats pel titular del permís, sempre que s'ajusti a alguna de les mostres incloses a la llista de models de permisos de conduir adjunta a aquest Acord.

3. Les taules d'equivalència, la llista de models de permisos de conduir i les imatges dels models que apareixen en aquesta llista, constitueixen els annexos tècnics d'aquest Acord. Els annexos tècnics són legalment vinculants. Poden ser modificats per les parts mitjançant un acord redactat a través d'un intercanvi de notes. Les esmenes entren en vigor seixanta (60) dies després de la data de recepció de la nota de resposta. Per tal que ambdós parts puguin determinar la data efectiva d'entrada en vigor de les esmenes, la part que hagi rebut la nota de resposta ha de notificar a l'altra part, per via diplomàtica, la data de recepció.

4. A continuació s'indiquen les autoritats competents en matèria d'homologació de permisos de conduir:

a) Dins de la República Italiana: Ministeri d'Infraestructures i Transports - Departament de Mobilitat Sostenible.

L'esmentada autoritat competent realitza els tràmits individuals per a l'homologació dels permisos de conduir estrangers a les seves estructures perifèriques distribuïdes per tot el territori italià, les Oficines de Motorització Civil (CMO).

b) Dins del Principat d'Andorra: el Registre de permisos de conduir del Govern d'Andorra.

Article 7

Les autoritats competents de les parts que realitzen les homologacions dels permisos de conduir poden sol·licitar una traducció oficial del permís de conduir. Les mateixes autoritats competents poden sol·licitar informació de les autoritats competents de l'altra part, a través de l'Ambaixada d'Itàlia a Madrid, en cas de dubte sobre la validesa i/o autenticitat del permís de conduir i de les dades que conté.

Article 8

En finalitzar el procés d'homologació dels permisos de conduir, les autoritats competents de les parts retiren els permisos de conduir a homologar i els envien a les autoritats competents de l'altra part, mitjançant els procediments següents:

a) Per a la República Italiana: les Oficines de Motorització Civil envien els permisos de conduir andorrans, homologats en permisos italians, al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació Internacional de la República Italiana, que els remet a l'Ambaixada d'Itàlia a Madrid per a la seva devolució a les autoritats competents del Principat d'Andorra.

b) Per al Principat d'Andorra: el Registre de Permisos de Conduir del Govern d'Andorra envia els permisos de conduir italians, homologats en permisos andorrans, a l'Ambaixada d'Itàlia a Madrid, que al seu torn els remet al Ministeri d'Infraestructures i Transports de la República Italiana.

Article 9

Les autoritats competents de les parts han d'informar l'altra part en cas que es detecti alguna incoherència en els permisos de conduir acceptats en aplicació del procés de l'homologació en termes

de validesa, autenticitat o de la informació continguda. Aquest intercanvi d'informació s'efectua sempre per via diplomàtica.

Article 10

L'intercanvi d'informació en virtut d'aquest Acord es realitza de conformitat amb la normativa sobre el tractament de dades personals vigent a la República Italiana i al Principat d'Andorra respectivament. En cas de canvi en la normativa rellevant a aquest Acord, les Parts intercanvien informació al respecte. Posteriorment, si ambdós Parts ho consideren necessari, modifiquen aquest Acord amb clàusules complementàries legalment vinculants en matèria de protecció de dades personals. L'esmena de l'Acord entra en vigor seguint els mateixos procediments establerts per l'article 12 d'aquest Acord. Durant la negociació d'aquestes clàusules complementàries, qualsevol de les parts pot suspendre aquest Acord, fins a la data d'entrada en vigor de l'esmena de l'Acord. La intenció de suspendre l'Acord ha de ser notificada per via diplomàtica.

Article 11

Les parts s'informen mútuament de les adreces de les autoritats competents a les quals les representacions diplomàtiques han d'enviar els permisos de conduir acceptats en virtut de l'article 8 i la informació prevista en els articles 7 i 9 d'aquest Acord.

Article 12

1. Aquest Acord entra en vigor seixanta (60) dies després de la data de recepció de la darrera de les dos notificacions per les quals les parts es comuniquen mútuament la finalització dels seus tràmits legals interns necessaris per a la seva entrada en vigor.

2. Aquest Acord es pot modificar per escrit per consentiment mutu. Les esmenes de l'acord entren en vigor seguint el mateix procediment previst en l'apartat primer d'aquest article. Les esmenes dels annexos tècnics entren en vigor d'acord amb el procediment que estableix l'apartat tercer de l'article 6.

3. Cada part pot denunciar aquest Acord en qualsevol moment notificant la seva intenció a l'altra part almenys sis (6) mesos abans de la data prevista de venciment.

4. Aquest Acord té una vigència de cinc (5) anys. Les parts inicien les consultes sobre la renovació de l'Acord un any abans de la data d'expiració. La renovació de l'Acord entra en vigor d'acord amb el que disposa el primer apartat d'aquest article. Si les consultes no donen lloc a la renovació d'aquest Acord en el termini fixat per al seu venciment, l'Acord deixa de ser efectiu en qualsevol cas.

5. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i/o aplicació d'aquest Acord es resol de manera amistosa mitjançant consultes i negociacions directes entre les parts.

6. Aquest Acord s'implementa d'acord amb la legislació nacional italiana i andorrana, així com amb la legislació internacional aplicable i, pel que fa a la part italiana, les obligacions derivades de la seva pertinença a la Unió Europea.

7. Les despeses derivades de la aplicació d'aquest Acord són cobertes per les parts dins dels límits dels seus respectius recursos financers, sense generar despeses addicionals per als pressupostos ordinaris de la República Italiana i del Principat d'Andorra.

En fe de la qual cosa, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, signen aquest Acord.

Fet a *Andorra* el *15/02/24*, en dos exemplars originals, cadascun en els idiomes italià, català i anglès, sent tots els textos igualment fefaents. En cas de divergència en la interpretació d'aquest Acord, preval el text en anglès.

PER AL GOVERN DE
LA REPÚBLICA ITALIANA



PER AL GOVERN DEL
PRINCIPAT D'ANDORRA



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE PRINCIPALITY OF ANDORRA ON THE
MUTUAL RECOGNITION AND CONVERSION OF DRIVING LICENSES**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Principality of Andorra, hereinafter referred to as the "Parties",

In order to improve road transport safety and facilitate traffic within the borders of the respective territories,

Have agreed on the following:

Article 1

The Parties shall recognize for the purpose of conversion the non-provisional and valid driving licenses issued by the Competent Authorities of the other Party in accordance with their domestic legislation for individuals residing within their national territory.

Article 2

1. Driving licenses issued by Andorran Authorities shall not allow the license holder to enter traffic within the Italian territory one (1) year after the residence has been moved into the Italian territory.

2. Driving licenses issued by Italian Competent Authorities shall not permit the license holder to enter traffic within the Andorran territory one (1) year after the residence has been moved into the Andorran territory.

Article 3

1. When interpreting the articles of this Agreement, the term "residence" shall be understood as defined and regulated by the applicable legislation of the Parties.

2. For the purpose of this Agreement, the term "driving license" shall be understood as referred to a document not showing obvious signs of manipulation/falsification and/or alteration, not having expired, repealed, suspended, withdrawn or cancelled by the Competent Authorities that issued it, and/or not being subject to any other restriction preventing the holder from using it for the intended purpose.

Article 4

1. Holders of a driving license issued by the Competent Authorities of one of the Parties shall be able to convert their driving license without passing any theoretical and practical exam in case of moving their residence within the national borders of the other Party, except in special cases.

2. Such special cases are considered those in which there are duly justified reasons to doubt the license holder's ability to drive as well as those referring to drivers with special needs who require adaptations of the vehicle, compared to the standard configuration, or the use of prostheses. Such adaptations shall appear in a special section of the driving license. The restrictions provided for in these driving licenses are maintained in the event of an exchange, unless the person concerned provides an official medical certificate proving that they are no longer necessary.

3. A driving license issued by the Andorran Competent Authorities shall be converted without the need for any theoretical and practical exam, provided that the license holder has been residing within the Italian territory for less than six (6) years at the time of the conversion request. Otherwise, this Agreement shall not be put into effect.

4. A driving license issued by the Italian Competent Authorities shall be converted without the need for any theoretical and practical exams, provided that the license holder has been residing within the Andorran territory for less than one (1) year at the time of the conversion request. Otherwise, this Agreement shall not be put into effect.

5. Competent Authorities may request a doctor's report proving whether the person has the psychophysical requirements for the requested driving license category, in accordance with the legislation in force within the territories of the Parties.

6. The provisions of this Agreement shall not exclude the obligation to carry out the administrative formalities provided for by the internal legislation of each Party necessary for the exchange of driving licenses.

7. For the implementation of this article, the driving license holder shall have reached the age stipulated by the domestic legislation of the Parties for the requested driving license category.

8. At the issuance date of the driving license, road traffic restrictions and sanctions stipulated by the domestic legislation of the Parties shall be applied with reference to the issue date of the original driving license requested to be converted.

Article 5

1. This Agreement shall only apply to driving licenses issued before the license holder moves their residence within the national territory of the other Party. In case of non-temporary documents, it shall only be applied for documents that have gained permanent validity before the residence has moved.

2. This Agreement shall not apply to driving licenses that have been converted from a driving license issued by another State that cannot be converted within the national territory of the Party that will convert the document.

Article 6

1. At the time of conversion of driving licenses, the equivalence of the driving license categories stipulated by the Parties shall be recognized on the basis of the equivalence Tables annexed to this Agreement, which are an integral part thereof.

2. Driving licenses issued by the Competent Authorities of one of the Parties may be converted by the license holder, provided that it conforms to one of the samples included in the List of Driving License Models attached to this Agreement.

3. The equivalence Tables, the List of Driving License Models and the pictures of the models shown in this list, shall constitute the Technical Annexes of this Agreement. The Technical Annexes are legally binding. The Technical Annexes may be amended by the Parties by means of an agreement through Exchanges of Notes. The amendments shall enter into force sixty (60) days after the date of receipt of the Note of response. In order to enable both Parties to determine the effective date of entry into force of the amendments, the Party having received the Note of response shall notify the other Party, through diplomatic channels, of the date of receipt.

4. Competent Authorities regarding the conversion of driving licenses are listed below:

- a) Within the Italian Republic: the Ministry of Infrastructure and Transport - Department of transport and navigation.

The aforementioned Competent Authority carries out the individual procedures for the conversion of foreign driving licenses at its peripheral structures distributed throughout the Italian territory, the Civil Motorization Offices (CMO).

- b) Within the Principality of Andorra: the Driving License Registry of the Government of Andorra.

Article 7

Competent Authorities of the Parties performing the license conversions may request an official translation of the driving license. The same Competent Authorities may request information from the Competent Authorities of the other Party, through the Embassy of Italy in Madrid, in case of any doubt concerning the validity and/or authenticity of the driving license and the data it contains.

Article 8

At the end of the conversion process of the driving licenses, the Competent Authorities of the Parties shall withdraw the driving licenses to be converted and send them to the Competent Authorities of the other Party, through the following procedures:

- a) For the Italian Republic: the Civil Motorization Offices shall send the Andorran driving licenses, converted into Italian licenses, to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic, which shall forward them to the Embassy of Italy in Madrid for their return to the competent Authorities of the Principality of Andorra.
- b) For the Principality of Andorra: the Driving License Registry of the Government of Andorra shall send the Italian driving licenses, converted into Andorran licenses, to the

Embassy of Italy in Madrid, which in turn shall forward them to the Ministry of Infrastructure and Transport of the Italian Republic.

Article 9

The Competent Authorities of the Parties shall inform the other Party in case any inconsistency is detected in the driving licenses accepted as a result of the conversion process in terms of validity, authenticity or the information contained within. Said exchange of information shall always be maintained through diplomatic channels.

Article 10

The exchange of information under this Agreement shall be carried out in accordance with the regulations on the processing of personal data in force in the Italian Republic and the Principality of Andorra respectively. In the event of any change in the regulations relevant to this Agreement, the Parties shall exchange information in this regard. Subsequently, if deemed necessary by both Parties, they shall amend this Agreement with supplementary legally binding clauses regarding the protection of personal data. The amending agreement shall enter into force following the same procedures as stated in Article 12 of this Agreement. During the negotiations for such supplementary clauses, either Party may suspend this Agreement, until the date of entry into force of the amending agreement. The intention to suspend the Agreement shall be notified through diplomatic channels.

Article 11

The Parties shall mutually inform each other of the addresses of the Competent Authorities to which the diplomatic representations will send the driving licenses accepted under Article 8 and the information under Article 7 and Article 9 of this Agreement.

Article 12

1. This Agreement shall enter into force sixty (60) days after the date of the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall have communicated each other the completion of their internal legal procedures required for its entry into force.

2. This Agreement may be amended in writing by mutual consent. The amending agreements shall enter into force following the same procedure prescribed under the first paragraph of this Article. Amendments to the Technical Annexes shall come into force in accordance with the procedure set forth in the third paragraph of Article 6.

3. Each Party may denounce this Agreement at any time by notifying its intention to the other Party at least six (6) months prior to the intended date of expiration.

4. This Agreement shall be valid for five (5) years. The Parties shall initiate consultations on the renewal of the Agreement one year before the date of expiration. The renewal Agreement shall enter into force according to the provisions of the first paragraph

of this Article. Should the consultations not lead to the renewal of this Agreement within the time limit set for its expiration, it will in any case cease to be effective.

5. Any disputes that may arise in the interpretation and/or application of this Agreement shall be resolved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties.

6. This Agreement shall be implemented in accordance with the Italian and Andorran national legislations, as well as applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.

7. The expenses arising from the implementation of this Agreement shall be covered by the Parties within the limits of their respective financial resources, without generating additional charges for the ordinary budgets of the Italian Republic and the Principality of Andorra.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at ~~Paris~~ on 15/12/2011, in two originals, each in the Italian, Catalan and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement, the text in English shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC**



**FOR THE GOVERNMENT OF
THE PRINCIPALITY OF ANDORRA**

